



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FAGGI, FREGOLENT, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2021

Istituzione del progetto « Èthos » per l’educazione al rispetto degli altri e alla non violenza

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Coronavirus ha comportato evidenti conseguenze fisiche e psicologiche causate dall'isolamento, dal distanziamento sociale, dalla chiusura di scuole e di attività e dalla vulnerabilità economica; tutto ciò ha avuto un impatto inevitabile anche sugli impulsi violenti.

La rivista scientifica *Lancet Regional Health* ha pubblicato uno studio condotto da diverse università europee, per il quale sono stati utilizzati dati raccolti da 200.000 cittadini, secondo il quale il *lockdown* ha avuto effetti molto negativi sulla salute mentale, soprattutto per i giovani sotto i trent'anni. Per i bambini e i ragazzi fino ai diciotto anni gli effetti sono stati anche peggiori, si evidenziano, infatti, gravi danni in termini di identità, emotività, educazione, personalità e apprendimento.

In molti casi, si è assistito a un aumento dell'aggressività degli adolescenti e ad un aumento dei casi di abuso di alcol e droghe. Se fino a poco tempo fa l'età in cui si iniziava a fare uso di sostanze stupefacenti era intorno ai quattordici anni, oggi si è spostata sui dodici.

Lo stremo psicologico ed economico causato dall'epidemia da COVID-19 ha trasmesso un'incertezza forte ai giovani, che è sfociata in stati depressivi e ansiosi, attacchi di panico, autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare, stati ipocondriaci e comportamenti devianti.

Alla luce di ciò appare chiaro come il tema dell'educazione al rispetto della propria e dell'altrui persona volta alla prevenzione di atti di violenza di ogni genere e tipo sia una priorità delle politiche educative

e renda necessario un dialogo tra le diverse istituzioni deputate all'educazione dei giovani, al fine di creare una rete protettiva e responsabilizzante, che prevenga ogni forma di violenza, in ogni ambito della realtà sociale.

Inoltre, accanto all'educazione al contrasto di ogni forma di atti violenti si ritiene necessario implementare anche l'educazione volta al corretto uso della rete *internet* in materia di invio di immagini e video di tipo violento e offensivi. Invero, molto spesso gli atti di violenza *offline* si pongono in un rapporto di continuità con la violenza che avviene nell'ambiente digitale e, molte volte, da tali fenomeni scaturiscono fattispecie di reato.

Il problema è sicuramente culturale, ossia i giovanissimi non hanno la percezione della gravità delle azioni poste in essere sul *web* e del fatto che il materiale postato possa essere reso pubblico danneggiando la sfera affettiva e psicologica di una persona anche a distanza di anni.

La scuola è l'ambiente in cui bambini e adolescenti trascorrono prevalentemente il loro tempo e, dunque, proprio questo è il luogo in cui essi formano maggiormente la loro personalità e dove plasmano il loro comportamento. Dunque, è essenziale che in questo ambiente ci siano delle attività, dei laboratori e dei percorsi che siano finalizzati ad affrontare determinati temi e che si vadano ad intercettare eventuali inclinazioni violente, prevedendo delle risposte immediate e specifiche.

Il programma denominato «Èthos», introdotto dalla presente legge, si pone nel quadro degli investimenti realizzati in attuazione del Programma nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2012, in ordine alla missione 4 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione».

Investire di questo compito la scuola, però, non vuole esonerare le famiglie dalle relative funzioni; la famiglia resta, infatti, sempre e comunque il luogo dell'educazione primaria. Invero, i genitori hanno l'obbligo e il diritto costituzionalmente sancito ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione di istruire ed educare i figli.

I compiti dei genitori si sono sicuramente arricchiti di nuove accezioni e contenuti con i mutamenti sociali derivanti da una società sempre più globalizzata e tecnologica e questi mutamenti impongono un obbligo di aggiornamento.

Per questo è necessario indirizzare le famiglie nel percorso di educazione dei bambini e degli adolescenti, investendo sulla responsabilità genitoriale per prevenire le diverse forme di disagio giovanile, attraverso la previsione di attività in collaborazione con le famiglie, affinché si forniscano ai genitori degli strumenti volti ad adeguare il sistema educativo ai cambiamenti dovuti all'influenza del *web* e alle nuove sfide tecnologiche.

Invero, il *web* è sicuramente uno dei principali mutamenti intercorsi nelle relazioni sociali e, dunque, anche genitoriali. Oggi l'utilizzo di *internet*, degli *smartphone* e dei *social* ha fatto emergere nuovi profili di disagio generazionale, ove i giovani hanno perso la contezza dei rapporti interpersonali diretti, costruendo le proprie relazioni via *web*. Tutto ciò comporta una visione a volte distorta della realtà, ove vige la continua ricerca di evasione e di esperienze forti, fino all'autodistruzione. Anche l'utilizzo smodato di droga ed alcol si pongono sulla medesima scia.

Dunque, è fondamentale dare dei validi strumenti ai genitori affinché intercettino

questo malessere, che molte volte, come troppo spesso i fatti di cronaca riportano, conducono ad atti di violenza verso sé stessi e gli altri.

Inoltre, si ritiene opportuno segnalare come recentemente, nel racconto di vicende di cronaca con adolescenti protagonisti, si sono riportati documenti e video particolarmente crudi, tutto ciò a scapito della vittima di tali atti violenti, che in tal modo risulta offesa due volte.

Troppo spesso tali racconti vengono giustificati con l'esercizio del diritto di cronaca. Il diritto di cronaca, però, non può trasformarsi in abuso. Il giornalista è tenuto al rispetto della verità sostanziale dei fatti e deve limitarsi al racconto dei fatti senza cadere in morbose descrizioni o in dettagli particolarmente crudi e violenti.

Deve garantirsi che la narrazione mediatica non si ponga in violazione con la dignità umana, comportando per la persona offesa e la sua famiglia, gravi stati di ansia, timore e isolamento sociale.

Invero, la prevenzione della violenza passa anche per la sicurezza dei contenuti multimediali e non, poiché dalle immagini e dai video violenti possono essere estrapolati comportamenti da emulare, in particolare modo da parte dei giovani, in quanto soggetti particolarmente sensibili agli stimoli e i cui valori si costituiscono soprattutto mediante l'imitazione di ciò che li circonda e, dunque, la visualizzazione di determinati contenuti cruenti potrebbe indurli a comportamenti aggressivi verso sé stessi e gli altri.

Il presente disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge, che introduce il programma *Èthos*. Nel presente programma sono previste attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte all'insegnamento dell'educazione al rispetto e a comportamenti non violenti, nonché alla sensibilizzazione ad un

uso consapevole della rete *internet*. La presente legge promuove, altresì, servizi a sostegno della responsabilità educativa genitoriale. Infine, sono contenute disposizioni volte al rispetto della dignità umana in ordine alla pubblicazione di immagini e documenti particolarmente cruenti e violenti.

L'articolo 2 introduce la modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che, nell'ambito dell'educazione civica, siano tenute lezioni da professionisti psicologi volte all'educazione alla prevenzione di comportamenti violenti di ogni genere e natura.

L'articolo 3 prevede l'implementazione dell'insegnamento dell'educazione della cittadinanza digitale, attraverso specifiche atti-

ività di sensibilizzazione al corretto uso della rete *internet* in ordine alla pubblicazione di immagini e video cruenti e violenti e al fine di prevenire la commissione di reati informatici.

L'articolo 4 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, mediante la previsione di attività formative rivolte ai genitori volte a prevenire le diverse forme di disagio giovanile.

L'articolo 5 prevede l'attribuzione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle attività di controllo, monitoraggio e sanzione in ordine ai contenuti di immagini e video trasmessi dai servizi radiotelevisivi.

L'articolo 6 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel quadro degli investimenti realizzati in attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, promuove il progetto denominato « Èthos » che prevede l'insegnamento dell'educazione al rispetto di sé stessi e degli altri al fine della prevenzione degli atti di violenza di ogni genere e tipo.

2. All'interno del progetto Èthos, la presente legge promuove l'attivazione di strumenti didattici e interventi educativi graduati al livello cognitivo degli allievi e affidati a professionisti psicologi specializzati nel trattamento delle dinamiche e delle problematiche adolescenziali. Promuove, altresì, attività volte alla sensibilizzazione a un uso consapevole di *internet* e dei *social media* in relazione all'utilizzo di immagini e video violenti, al fine di prevenire i reati informatici.

3. La presente legge promuove, inoltre, servizi e attività socio-educative a sostegno della responsabilità educativa genitoriale, al fine di acquisire una maggiore consapevolezza degli strumenti educativi, attraverso l'approfondimento dei doveri e degli obblighi che competono al ruolo genitoriale, nelle nuove sfide scaturenti dai mutamenti della società dovuti alla diffusione del *web*.

4. Al fine di prevenire la violenza, la presente legge prevede l'attribuzione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del compito di monitorare i contenuti di video e

immagini trasmesse dalle emittenti radiotelevisive, effettuando opportune verifiche in ordine alla presenza di contenuti particolarmente cruenti o violenti.

Art. 2.

*(Educazione scolastica al rispetto
e alla non violenza)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito dell'educazione alla salute e al benessere di cui al primo periodo, le scuole secondarie di primo e secondo grado promuovono l'educazione al rispetto contro la violenza, nonché la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche che favoriscono l'alterazione dei comportamenti individuali, al fine di sensibilizzare gli studenti al rispetto della propria e dell'altrui persona e di prevenire episodi di violenza di ogni genere e tipo, attraverso strumenti didattici e interventi educativi idonei al livello cognitivo degli allievi. L'educazione alla non violenza è promossa mediante incontri con psicologi specializzati nel trattamento delle dinamiche e delle problematiche adolescenziali, ed è volta a favorire il rapporto con l'altro, affinché si apprendano le corrette modalità di gestione delle proprie emozioni e la scelta di comportamenti responsabili ».

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il collegio dei docenti può procedere all'adozione di libri di testo per le scuole di cui al comma 1 del medesimo articolo 15, che prevedano un'adeguata trattazione delle tematiche del rispetto della propria e altrui persona e della non violenza.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare sentito il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei

ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Attività di sensibilizzazione al corretto uso della rete internet in relazione all'invio di immagini e video cruenti o violenti)

1. All'articolo 5, comma 2, lettera *e*), della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; essere in grado di comprendere le conseguenze gravi scaturenti dall'invio di immagini e video con contenuti cruenti o violenti anche al fine di prevenire comportamenti delittuosi che rientrano nelle fattispecie dei reati informatici ».

Art. 4.

(Scuola e famiglia)

1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « educazione civica » sono inserite le seguenti: « , dell'educazione alla non violenza »;

b) dopo le parole: « cittadinanza responsabile » sono inserite le seguenti: « e al rispetto di sé e degli altri »;

c) dopo le parole: « estendendolo alla scuola primaria » sono aggiunte le seguenti: « mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti volti ad adeguare il sistema educativo genitoriale ai mutamenti sociali dovuti all'uso del *web* e alle nuove sfide tecnologiche, al fine di prevenire le diverse forme di disagio giovanile, affinché si crei una sinergia tra la scuola e la famiglia che garantisca

il maggior supporto nella crescita e nell'educazione di bambini ed adolescenti ».

Art. 5.

(Attribuzione di compiti all'AGCOM per il contrasto alla pubblicazione di servizi che riportino immagini e video cruenti o violenti)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine l'Autorità valuta che nei servizi televisivi che riportano vicende di cronaca sia garantito il giusto equilibrio tra una corretta informazione e la tutela dei minori, attraverso il monitoraggio dei contenuti dei video e delle immagini trasmesse, verificando che non abbiano contenuti cruenti o violenti espliciti che possano avere un impatto negativo sui minori e suscitare comportamenti emulativi degli stessi ».

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 67 milioni di euro per l'anno 2021 e 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.